vello dei prezzi del mercato, può indurre gli operatori economici a modificare la struttura della loro produzione o del loro consumo. Spetta al giudice nazionale valutare se la tassa oggetto della controversia di cui è investito abbia avuto tali effetti.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-235/90 *

I — Antefatti

1. *L'ambito normativo*

La tassa parafiscale sull'ammasso dei cereali (in prosieguo: il « tributo ») riscossa a vantaggio dell'Office national interprofessionel des céréales (in prosieguo: l'« ONIC ») veniva istituita con decreto 30 settembre 1953, n. 53-975, concernente l'organizzazione del mercato dei cereali e dell'Office national interprofessionnel des céréales (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese 1° ottobre 1953, pag. 8635) e successivamente prorogato e modificato più volte. Nella sua attuale configurazione, questo tributo è disciplinato dal decreto 17 agosto 1987, n. 87-676, concernente il tributo parafiscale sull'ammasso del settore cerealicolo (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 19 agosto 1987, pag. 9520). Gli artt. 1-4 di tale provvedimento così recitano.

« *Articolo 1*

A titolo della campagna di commercializzazione 1987/1988 e durante le quattro campagne seguenti è autorizzata l'esazione di una tassa parafiscale finalizzata alla copertura delle spese nazionali di ammasso e d'intervento sul mercato dei cereali.

Tale tassa viene pagata dai collettori autorizzati e dai produttori di sementi su tutti i quantitativi di grano tenero, di grano duro, di orzo e mais rivenduti a terzi o impiegati. Essa viene altresì pagata dagli importatori sui quantitativi importati di questi cereali.

La tassa grava totalmente sugli utenti finali ed il suo ricavato è assegnato all'Office national interprofessionel des céréales.

Articolo 2

Sono esentati dalla tassa istituita con il presente decreto:

* Lingua processuale: il francese.

— i cereali esportati;

— i cereali da seme di cui sia certificato lo scambio con cereali di qualità corrente, entro i limiti massimi fissati con decreto.

La tassa viene rimborsata sui cereali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti che beneficiano della restituzione alla produzione stabilita dall'art. 11 del regolamento n. 2727/75 del Consiglio della Comunità economica europea, come modificato.

I prodotti derivati da cereali, importati o esportati, determinano rispettivamente il pagamento o il rimborso della tassa, tenuto conto dei corrispondenti quantitativi di cereali previsti dai regolamenti della Comunità economica europea.

Articolo 3

Il fatto generatore della tassa è la rivendita o l'impiego dei cereali da parte dei collettori abilitati o da parte dei produttori cerealicoli, ovvero la loro importazione.

Articolo 4

Le aliquote massime della tassa sono le seguenti:

— 0,30% del prezzo d'intervento del grano tenero, dell'orzo e del mais;

— 0,20% del prezzo d'intervento del grano duro ».

Le modalità d'applicazione del decreto sono state stabilite dal regolamento 14 marzo 1988, relativo alla tassa sull'amasso e alla tassa destinata al bilancio accessorio delle prestazioni sociali agricole in materia d'importazione e d'esportazione di cereali e prodotti derivati (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 10 aprile 1988, pag. 4750).

Per le annate successive al 1987, la riscossione della tassa è stata autorizzata ogni anno dalla legge finanziaria. L'aliquota della tassa, originariamente stabilita in 3 FF per tonnellata d'orzo, di grano o di granoturco, è stata successivamente ridotta a 1,5 FF per tonnellata per la campagna 1989/1990 e a 0 FF per quella 1990/1991.

2. *Gli antefatti*

La SARL Aliments Morvan (in prosieguo: la « Morvan ») si occupa della fabbricazione di mangimi per animali e, a tal fine, impiega cereali, in particolare grano. Essendo stata assoggettata, al momento dell'acquisto di tali cereali, alla tassa, essa ne chiedeva il rimborso per il periodo 1° luglio 1986 - 31 maggio 1988. Essendo stata respinta la sua domanda con decisione 1° dicembre 1988 del direttore dell'ufficio imposte del Finistère, essa adiva il Tribunal de grande instance di Morlaix.

3. *La questione pregiudiziale*

Con ordinanza 27 giugno 1990, il Tribunal de grande intance di Morlaix ha dichiarato ricevibile l'azione, ha sospeso il giudizio e ha chiesto alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, di fornirgli

« tutti gli elementi interpretativi di diritto comunitario che gli consentano di pronunciarsi sulla compatibilità della tassa sull'ammasso — istituita con decreto 30 settembre 1953, n. 53-975, prorogata con i decreti 23 agosto 1982, nn. 82-732 e 82-733, e 17 agosto 1987, n. 87-676 — nonché del regolamento di esecuzione di quest'ultimo del 14 marzo 1988 con il diritto comunitario come interpretato dalla Corte ».

Nella motivazione dell'ordinanza, il giudice nazionale afferma che la tassa controversa potrebbe violare il divieto di tasse d'effetto equivalente all'importazione ed all'esportazione nonché quello di imposizioni interne discriminatorie stabilito dall'art. 95 del Trattato CEE.

4. *Il procedimento*

L'ordinanza del Tribunal de grande instance di Morlaix è stata registrata nella cancelleria della Corte il 30 luglio 1990.

Ai sensi dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia hanno depositato osservazioni scritte la Morvan, rappresentata dagli avv.ti Alain Pierre, del foro di Rennes, e Patrick Dibout, del foro di Parigi, nonché il governo francese, rappresentato dal sig. Philippe Pouzoulet, vicedirettore alla direzione degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, in qualità d'agente, e il sig. Géraud de Bergues, segretario aggiunto principale presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente, nonché la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Johannes Føns Buhl, membro del servizio giuridico, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale, senza procedere ad istruttoria.

Con decisione del 6 febbraio 1991, adottata ai sensi dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte ha rimesso la causa alla Sesta Sezione.

II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte

1. *Sulla competenza della Corte*

La *Morvan* afferma, in via preliminare, che il carattere eccessivamente generico e non sufficientemente preciso della domanda pregiudiziale non può giustificare un rifiuto di pronunciarsi. Essa ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, quest'ultima può interpretare la portata ed il significato delle questioni di cui è investita in via pregiudiziale. In particolare, essa può estrarre da tutti gli elementi forniti dal giu-

dice nazionale, ed in particolare dalla motivazione del provvedimento di rinvio, gli elementi di diritto comunitario che devono essere interpretati, o di cui deve essere giudicata la legittimità, tenuto conto dell'oggetto della lite (sentenza 20 aprile 1988, Bekaert, causa 204/87, Racc. pag. 2029).

Il fatto che il giudice nazionale abbia omesso di specificare le norme di diritto comunitario in relazione alle quali essa deve valutare la legittimità di un provvedimento nazionale non può avere alcuna incidenza sulla competenza della Corte (sentenza 30 aprile 1986, Asjes, cause riunite da 209/84 a 213/84, Racc. pag. 1425). Per giunta, la Corte può interpretare delle norme comunitarie anche quando tale interpretazione non le sia stata richiesta (sentenza 28 giugno 1978, Simmenthal, causa 70/77, Racc. pag. 1453) e addirittura completare le questioni sottopostele (sentenza 12 maggio 1964, Wagner, causa 101/63, Racc. pag. 381).

2. *Sul divieto di tasse di effetto equivalente*

La *Morvan* sostiene, in primo luogo, che la tassa viola il divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione o all'esportazione, stabilito dagli artt. 9 e seguenti del Trattato, richiamato esplicitamente dall'art. 18, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1, in prosieguo: il « regolamento base »).

In primo luogo, relativamente alle tasse di effetto equivalente all'importazione, dalla giurisprudenza della Corte risulta che rientra in questa nozione qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazine e dalla sua struttura, che colpisce le merci importate da un altro Stato membro al passaggio della frontiera (sentenza 5 febbraio 1976, Bresciani, causa 87/75, Racc. pag. 129). Anche se la tassa colpisse nel contempo i prodotti che attraversano la frontiera ed i prodotti nazionali, la qualificazione di tassa di effetto equivalente potrebbe essere esclusa solo qualora essa gravasse sistematicamente i prodotti nazionali e quelli importati secondo gli stessi criteri. Si debbono pertanto confrontare non solo le aliquote applicate, ma anche l'imponibile e le modalità di riscossione (sentenza 22 marzo 1977, Steinike, causa 78/76, Racc. pag. 595). Parimenti può essere presa in considerazione la destinazione del suo ricavato. Infatti, un prelievo gravante tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli di genere analogo importati può costituire una tassa d'effetto equivalente ove, limitato a specifici prodotti, esso fosse esclusivamente destinato a finanziare attività a specifico vantaggio del prodotto nazionale tassato, in modo tale che gli oneri gravanti sul prodotto nazionale fossero interamente compensati (sentenza 25 maggio 1977, Cucchi, causa 77/76, Racc. pag. 987).

Per quanto riguarda la tassa controversa, non si dovrebbe tener conto né del suo carattere parafiscale né del fatto che essa sia riscossa a vantaggio di un organismo diverso dallo Stato. È pacifico che il divieto di tasse di effetto equivalente non ha per oggetto le sole misure propriamente fiscali, ma, più in generale, anche tutte le imposizioni che in qualsiasi modo gravino maggiormente sui prodotti che attraversano la frontiera che sui prodotti nazionali; peraltro, il divieto riguarda anche le tasse riscosse a vantaggio di un organismo di natura pubblica diverso dallo Stato.

La Morvan allega che, benché la tassa colpisca sia i prodotti nazionali che i prodotti importati, il fatto generatore e, di conseguenza, il meccanismo d'imposizione non sono identici. Per i prodotti nazionali, il fatto generatore è la rivendita o l'impiego dei cereali da parte dei collettori autorizzati o dei produttori cerealicoli, mentre per i prodotti importati esso è semplicemente costituito dal passaggio della frontiera. Ne risulta un ostacolo fiscale all'importazione, unito ad una discriminazione consistente nell'anticipazione della tassazione dei prodotti importati rispetto a quelli nazionali.

Per di più, rispetto alla sua destinazione, la tassa è neutralizzata in tutto o in parte per i prodotti nazionali, dal momento che essa serve a finanziare azioni nazionali di sostegno nel settore di produzione assoggettato al tributo. Non si può ammettere — come fa il governo francese — che la tassa sia finalizzata a finanziare l'onere residuo del costo dell'ammasso per l'intervento, non coperto con i rimborsi del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il « FEAOG »). Infatti, non esistono più specifiche spese nazionali di ammasso e le spese di ammasso collegate al meccanismo della politica agricola comune debbono essere coperte esclusivamente con i rimborsi del FEAOG, in conformità del principio della totale copertura finanziaria comunitaria stabilito dall'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 2 agosto 1978, n. 1883, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (GU L 216, pag. 1). Dai conti dell'ONIC risulta che il gettito della tassa serve non già a coprire oneri residui, ma piuttosto a finanziare spese nazionali come aiuti a settori di trasformazione od operazioni di trasporto di cereali. Data la sua destinazione, la tassa va pertanto ad esclusivo vantaggio dei prodotti nazionali, non di quelli importati.

In secondo luogo, la tassa configura altresì una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, dal momento che essa grava maggiormente sulle esportazioni che sulle vendite all'interno del paese. Mentre l'art. 2 del decreto n. 87-676 prevede che i cereali esportati siano esonerati dalla tassa di ammasso, ciò non avviene per i prodotti trasformati a base di cereali ed in particolare per gli alimenti per animali, sul cui prezzo grava definitivamente l'onere di tale tributo, anche all'esportazione. I produttori francesi di mangimi sono quindi costretti o a trasferire l'onere della tassa sul prezzo di vendita all'esportazione — il che altererebbe la competitività dei loro prodotti — o a rinunciare a tale trasferimento, il che ridurrebbe il loro margine di utile e potrebbe dissuaderli dall'esportare. In ambedue i casi, tale tassa, gravando definitivamente sugli alimenti per animali esportati dalla Francia verso altri Stati membri in cui non esiste una analoga imposizione nazionale, darebbe luogo ad una discriminazione a scapito di tali esportazioni e configurerebbe quindi un ostacolo agli scambi, in violazione degli artt. 9 e seguenti del Trattato CEE.

Per concludere, la tassa in questione non presenta i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte per godere di una deroga al divieto di tasse di effetto equivalente. In effetti, essa non corrisponde ad alcun servizio reso né agli importatori di cereali né agli esportatori di alimenti per animali, non compensa una tassa riscossa su prodotti nazionali e non trova alcun fondamento nel diritto comunitario.

Il *governo francese* ritiene che la tassa non possa essere definita tassa di effetto equivalente, alla luce dei criteri elaborati dalla Corte nelle sentenze 18 giugno 1975, IGAV (causa 94/74, Racc. pag. 699), e 21 maggio 1980, Commissione/Italia (causa 73/79, Racc. pag. 1533), in cui è presa in considerazione la destinazione del gettito dell'imposizione. Nella presente fattispecie, vanno presi in considerazione l'esigua entità della tassa e, soprattutto, il fatto che i cereali importati possano essere parimenti presentati all'intervento sul territorio francese e godere in tal modo delle agevolazioni all'ammasso finanziato dalla tassa controversa.

La *Commissione* ritiene che la tassa non violi il divieto di dazi doganali all'importazione o all'esportazione o delle tasse d'effetto equivalente. A suo parere è certo che tale tassa grava sui prodotti nazionali e su quelli importati secondo gli stessi criteri. Peraltro, il suo gettito sarebbe destinato a coprire spese nazionali di ammasso, di cui beneficiano non solo i prodotti nazionali, ma altresì quelli importati da altri Stati membri.

3. *Sul divieto di imposizioni interne discriminatorie*

La *Morvan* osserva, in via preliminare, che la distinzione tra le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali e le imposizioni interne discriminatorie di cui all'art. 95 del Trattato CEE non è agevole. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il divieto sancito dalla norma testé citata presenta le caratteristiche di lex specialis rispetto a quella relativa alle tasse di effetto equivalente (sentenza 16 giugno 1966, Lütticke, causa 57/65, Racc. pag. 293) e che di conseguenza un onere fiscale non può rientrare simultaneamente nelle due categorie (sentenze 18 giugno 1975, IGAV, e 22 marzo 1977, Steinicke, sopraccitate).

Supponendo che si consideri la tassa come rientrante in un regime generale di imposizioni interne, essa sarebbe in contrasto con l'art. 95 del Trattato, tanto per il suo meccanismo, quanto per la sua destinazione. Come ha dichiarato la Corte nella sentenza 31 maggio 1979, Denkavit Loire (causa 132/78, Racc. pag. 1923), per essere conforme ai requisiti stabiliti da tale articolo, la tassa dovrebbe fondarsi sullo stesso fatto generatore per i prodotti nazionali e per quelli importati e dovrebbe intervenire nella stessa fase di commercializzazione. In particolare, la Corte ha dichiarato contraria all'art. 95 un'imposizione interna pagata dagli importatori al passaggio della frontiera e con un termine di pagamento diverso da quello stabilito per i prodotti nazionali (sentenza 27 febbraio 1980, Commissione/Irlanda, causa 55/79, Racc. pag. 481). Per quanto riguarda la destinazione della tassa, sarebbe stato già dimostrato che essa è di fatto finalizzata al finanziamento di spese a favore dei prodotti nazionali. Si verificherebbe pertanto una neutralizzazione economica dell'onere fiscale gravante sui cereali di produzione nazionale, mentre quello gravante sui cereali importati rimarrebbe un vero e proprio onere.

Proseguendo l'analisi, risulterebbe altresì che la tassa configura un'imposizione interna discriminatoria, a svantaggio degli alimenti destinati all'esportazione verso altri Stati membri. Questo tipo di ostacolo è stato condannato dalla Corte nella sentenza 29 giugno 1978, Statens Kontrol med a edle Metaller (causa 142/77, Racc. pag. 1543).

La Morvan osserva che non sussiste alcun motivo tale da legittimare tale imposizione interna discriminatoria. La sentenza 7 aprile 1987, Commissione/Francia (causa 196/85, Racc. pag. 1597), chiarisce che, se gli Stati membri restano liberi di istituire sistemi di tassazione differenziata per taluni prodotti in relazione a criteri obiettivi, siffatte differenziazioni sono compatibili col diritto comunitario solo ove perseguano scopi di politica economica conformi, anch'essi, con gli obblighi del Trattato e del diritto derivato e sempreché le loro modalità siano tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti delle importazioni provenienti dagli altri Stati membri o di protezione a favore di prodotti nazionali concorrenti. Orbene, nel caso di specie, il regime di imposizione differenziata per le produzioni nazionali di cereali e per i cereali importati non si fonda su alcun criterio obiettivo dal momento che in entrambi i casi si tratta degli stessi materiali. Inoltre, tale differenziazione non corrisponderebbe ad alcun obiettivo di politica economica nazionale compatibile con gli obblighi del Trattato e, in particolare, della politica agricola comune, fondata invece sulla libera circolazione dei prodotti agricoli all'interno della Comunità.

Il *governo francese* ritiene che l'art. 95 del Trattato non vieti la tassa controversa. In ordine alla restrizione all'importazione che questa tassa provoca, incrementando gli oneri a carico dei produttori francesi di alimenti, la Corte ha dichiarato che l'art. 95, benché vieti a ciascuno Stato membro di applicare ai prodotti importati dagli altri Stati membri tributi superiori a quelli gravanti sui prodotti nazionali, non vieta di applicare ai prodotti nazionali tributi superiori a quelli che colpiscono i prodotti importati (sentenza 13 marzo 1979, Peureux, causa 86/78, Racc. pag. 897).

Per quanto invece riguarda la censura secondo cui la tassa, che grava altresì sui prodotti importati, è in contrasto con l'art. 95, nei limiti in cui va solo indirettamente a vantaggio di tali prodotti, è pacifico tra le parti che essa grava nello stesso modo sui prodotti nazionali e su quelli importati.

La *Commissione* ricorda che, nelle sentenze 21 maggio 1980, Commissione/Italia, sopraccitata, e 22 settembre 1988, Établissements Larroche Frères (causa 212/87, Racc. pag. 5075), la Corte ha affermato che un'imposizione interna è tale da colpire indirettamente i prodotti provenienti dagli altri Stati membri in modo più pesante rispetto ai prodotti nazionali, qualora essa serva esclusivamente o principalmente al finanziamento di aiuti a vantaggio dei soli prodotti nazionali. Nel caso di specie, gli interventi finanziati dal gettito della tassa non vanno a vantaggio dei soli prodotti nazionali, ma altresì di quelli importati. Pertanto, la tassa non viola l'art. 95, quale interpretato dalla Corte.

4. *Sul divieto di aiuti statali incompatibili con il mercato comune*

La *Morvan* ricorda che l'art. 22 del regolamento base prevede espressamente che gli artt. 92-94 del Trattato si applicano alla produzione ed al commercio dei cereali. Per quanto riguarda la presente fattispecie, la Morvan sostiene, in primo luogo, che il rimborso della tassa sugli amilacei, proprio quando, a far data dal 1° luglio 1987, tali prodotti non godono più delle restituzioni alla produzione stabilite dall'art. 11 del regolamento base, configura un aiuto di funzionamento, che ricade nel divieto di cui

agli artt. 92-94 del Trattato. Ciò è quanto ha altresì considerato la Commissione avviando nei confronti della Francia, con decisione 7 marzo 1990, la procedura di cui all'art. 93 del Trattato. In secondo luogo, la tassa configura una specifica risorsa dell' ONIC, volta a finanziare le spese nazionali di sostegno nel settore dei cereali, mentre essa grava allo stesso modo sui prodotti importati. Inoltre, la tassa configura un aiuto al funzionamento dell'ONIC, irregolare in quanto non comunicato alla Commissione ed altresì privo di una giustificazione di ordine sostanziale. La Morvan si richiama, in proposito, alla decisione della Commissione 11 ottobre 1989, 90/189/CEE, relativa ad aiuti concessi nei Paesi Bassi alla « Produktschap voor Landbouwzaaizaden » (Associazione professionale per le sementi agricole) finanziati mediante tributi riscossi dall'associazione stessa (GU 1990, L 101, pag. 38).

5. *Sulla compatibilità della tassa con i meccanismi della politica agricola comune*

La *Morvan* fa notare che esiste una giurisprudenza particolarmente ricca in cui la Corte ha dichiarato che, quando, in forza dell'art. 40 del Trattato, la Comunità ha emanato una disciplina che istituisce un'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che vi deroghi o ne pregiudichi l'efficacia (sentenze 29 novembre 1978, Redmond, causa 83/78, Racc. pag. 2347, e 26 giugno 1979, McCarren, causa 177/78, Racc. pag. 2161). La Corte ha in particolare considerato che lo scopo assegnato alle organizzazioni comuni di mercato da parte del Trattato potrebbe essere compromesso da provvedimenti fiscali nazionali, che influiscano in modo rilevante, sia pure involontariamente, sul livello dei prezzi del mercato (sentenza 26 ottobre 1983, Samvirkende danske Landboforenigen, causa 297/82, Racc. pag. 3299; v. anche la sentenza 25 maggio 1977, Cucchi, sopraccitata).

La tassa determina una grave perturbazione del mercato dei cereali, falsando la concorrenza in duplice modo. In primo luogo, essa pregiudica il sistema comunitario del finanziamento delle spese di ammasso, quale risulta dagli artt. 2 e 6 del regolamento n. 1883/78. Questo sistema poggia sul principio del finanziamento integrale da parte della Comunità, ma, temporaneamente, l'assunzione delle spese di ammasso da parte del FEAOG è stata limitata ai tre quarti dell'importo totale dal regolamento (CEE) del Consiglio 6 maggio 1986, n. 1334, recante modifica al regolamento n. 1883/78 (GU L 119, pag. 18), cosicché il rimanente quarto delle spese è necessariamente a carico degli Stati. Purtuttavia, le autorità nazionali non possono essere autorizzate a trasferire tale onere residuo sugli operatori, salvo causare distorsioni di concorrenza e sviamenti degli scambi commerciali, in contrasto con le regole delle organizzazioni comuni dei mercati. Proprio queste sono le conseguenze della tassa controversa.

In secondo luogo, la tassa è di natura tale da influire sul livello dei prezzi del mercato dei cereali. Essa è pertanto in contrasto con l'art. 39 del Trattato e con la ratio dell'organizzazione comune dei mercati. Tali effetti negativi colpiscono gli utilizzatori di cereali e, in particolare, i produttori di alimenti per animali, che, ancora una volta, sono indotti o ripercuotere la tassa sui loro prezzi — il che perturberebbe il livello dei prezzi del mercato — o ad imputarlo sul loro margine di utile — il che determinerebbe una loro penalizzazione contraria allo scopo dell'art. 39 del Trattato, volto a garantire al produttore comunitario un livello

di vita equo. A tutto ciò si aggiunge l'effetto « a cascata » della tassa, dal momento che nell'ipotesi in cui i produttori d'alimenti per animali trasferissero la tassa sui loro prezzi, gli utilizzatori nazionali dei loro prodotti, vale a dire gli allevatori, risulterebbero penalizzati rispetto ai corrispondenti operatori degli altri Stati della Comunità.

Il *governo francese* rileva, in via preliminare, che la tassa è finalizzata a coprire la quota delle spese finanziarie in cui incorre l'ONIC a seguito dell'attuazione della procedura d'intervento e di cui il FEAOG non assicura la presa a carico. Infatti, i rimborsi che quest'ultimo organismo effettua non sono sufficienti a compensare il costo reale dell'intervento, qualora il FEAOG applichi un tasso d'interesse medio che penalizzi i paesi che, come la Francia, praticano tassi d'interesse elevati. Se da un lato è certo che il gettito della tassa non può sempre corrispondere esattamente alle spese reali dell'ONIC, è stata costituita una riserva sotto la voce « ammasso » del bilancio di tale organismo, consentendo in tal modo di realizzare aggiustamenti su più anni.

Da una giurisprudenza della Corte sui contributi riscossi a carico dei produttori agricoli, ma da applicarsi a tutti i tributi interessati, risulta che l'obbligo imposto ai produttori non aderenti di partecipare al finanziamento delle casse e dei fondi istituiti da un'organizzazione di produttori è illegittimo, qualora serva a finanziare attività che sono a loro volta ritenute in contrasto con il diritto comunitario (sentenze 25 novembre 1986, Le Campion, causa 218/85, Racc. pag. 3513, e 22 settembre 1988, Larroche, sopraccitata). Ciò non si verifica nel caso di specie, dal momento che l'obbligo di acquisto e la conseguente necessità di procedere all'ammasso dei cereali da parte degli organismi d'intervento discendono direttamente dalla disciplina comunitaria relativa all'organizzazione comune dei mercati dei cereali.

D'altro canto, la tassa non costituisce una misura in grado di alterare il funzionamento del meccanismo previsto dalle organizzazioni comuni di mercato, ai sensi delle sentenze 27 febbraio 1985, Italia/Commissione (cause 55/83 e 56/83, Racc. pagg. 683 e 703), né di interferire con il meccanismo della fissazione dei prezzi, quale risulta dall'organizzazione comune (sentenza 29 giugno 1978, Dechmann, causa 154/77, Racc. pag. 1573). Infatti, la copertura, per mezzo della tassa di ammasso, dei costi finanziari dell'ONIC non comporta alcun vantaggio per gli agricoltori che beneficiano dell'intervento. Il governo francese ha scelto di porre tale tributo a carico degli utilizzatori, ma avrebbe potuto prevedere un finanziamento diretto da parte del bilancio dello Stato. La tassa non ha effetti in ordine all'approvvigionamento del mercato o al livello dei prezzi, vista la sua esigua entità e l'esistenza di altre tasse parafiscali che colpiscono prodotti agricoli concorrenti, il che esclude l'eventualità dell'eliminazione dei cereali dal mercato.

La *Commissione* ritiene che la riduzione di reddito determinata dalla riscossione di una tassa parafiscale non sia di per sé in contrasto con la disciplina agricola. Tuttavia, un tributo di tal genere potrebbe essere contestato, se risultasse che a causa della sua aliquota, della sua durata e del suo imponibile, esso configura lo strumento attraverso cui uno Stato membro ostacola deliberatamente

il perseguimento dell'obiettivo comunitario di garantire, attraverso il meccanismo dei prezzi garantiti, un determinato reddito ad una categoria di agricoltori. La Commissione non ritiene però opportuno agire giudizialmente contro tributi di entità irrisoria.

La tassa controversa, riscossa su tutti i cereali posti in commercio in Francia, ma totalmente a carico degli utilizzatori di tali prodotti, non intacca il reddito degli agricoltori e non è quindi possibile contestarla facendo riferimento ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte. È inoltre pacifico che le attività dell'ONIC non possono essere considerate in contrasto con le norme della disciplina agricola comunitaria.

Dal momento che la tassa è rimborsata per tutti i cereali esportati dalla Francia, essa non sembra poter configurare un ostacolo agli scambi di questi prodotti. Essa presenta tuttavia un effetto discriminatorio per gli utilizzatori di cereali stabiliti in Francia rispetto a quelli stabiliti negli altri Stati membri, in quanto la tassa non viene né riscossa né rimborsata sui prodotti trasformati, come gli alimenti per animali, in entrata o in uscita dalla Francia. Tuttavia, in considerazione della sua esigua entità, è dubbio che essa possa configurare un ostacolo all'obiettivo comunitario di garantire, mediante il meccanismo dei prezzi garantiti, un determinato reddito ad una categoria di agricoltori.

G. F. Mancini
giudice relatore